

N. R.G. 910/2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. R.G. **910/2014** promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO

MATTEO

V.LE

BOLOGNESI 12 FORLÌ; , elettivamente domiciliato

AVV.

RAVENNA presso il difensore

avv. PAVANETTO MATTEO

APPELLANTE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.

, elettivamente domiciliato in

FORLÌ presso il difensore avv.]

APPELLATO

CONCLUSIONI APPELLANTE: *“Piaccia all.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 1467 del 2013,*

pagina 1 di 18



accertare e dichiarare che il sig. _____, sin dal 2.10.2005, era tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili e scolastiche afferenti il figlio _____ affidato, all'epoca, in via esclusiva, alla madre e che lo stesso è pertanto debitore dell'odierna appellante della complessiva somma di € 1.405,33, accertando ed operando, quindi, la compensazione, legale o giudiziale di tale credito con quello, minore, vantato dall'attore di € 1.388,06, e condannando, per l'effetto, a versare alla sig.ra _____ il conguaglio dovutole di € 17,27, oltre interessi".

CONCLUSIONI APPELLATO: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, in via preliminare: dichiarare inammissibile ex art 348 bis cpc l'appello proposto dalla Sig.ra _____ avverso la Sentenza n. 1467/2013 GdP di Forlì; nel merito, RESPINGERE l'appello proposto dalla Sig.ra _____, poichè palesemente infondato in fatto ed ancor prima in diritto, per le ragioni allegate in comparsa di risposta. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rsg, cpa ed iva come per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Forlì la sig.ra _____ sua ex moglie, al fine di vederla condannare al pagamento della somma di € 1.388,06, corrispondente al 50% delle spese sostenute per il pagamento dell'onorario liquidato alla dr.ssa _____, CTU nominato dal Tribunale di Forlì nella causa R.G. N. 1203/09, introdotta dallo stesso _____ nei confronti della _____ per ottenere la modifica delle condizioni di separazione.

Ha riferito il _____ che le spese di CTU, liquidate in complessivi € 3.459,10 e poste a carico di entrambe le parti, erano state dallo stesso quasi integralmente sostenute, avendo egli pagato € 2.776,13 in luogo della minor somma di € _____



1.729,55 ed assumendosi, pertanto, creditore della somma di € 1.388,06 ne chiedeva il pagamento alla convenuta.

Di conseguenza, dopo aver tentato di ottenere per vie bonarie la restituzione di quella somma da parte della sig.ra [redacted], adiva il Giudice di Pace di Forlì per vedersi riconoscere giudizialmente il proprio credito.

Il giudizio veniva incardinato avanti al competente Giudice di Pace del Tribunale di Forlì, dott. Dario Rosetti Betti ed assumeva il n. R.G. 1032/2013.

Si costituiva in giudizio la sig.ra [redacted] la quale, pur non contestando né l'“an” né il “quantum” della pretesa attorea, opponeva tuttavia eccezione di compensazione, sostenendo di aver a sua volta integralmente sostenuto le spese straordinarie (nello specifico: spese mediche non mutabili e spese scolastiche) per il mantenimento del figlio [redacted] per complessivi € 2.816,66.

A tal proposito, [redacted] produceva in atti la relativa documentazione fiscale (scontrini e fatture con l'indicazione del codice fiscale del minore

[redacted]) e, assumendo di aver sostenuto le predette spese anche per la quota del 50% di spettanza dell'altro genitore, pari ad € 1.408,33, sul presupposto che in sede di separazione consensuale omologata con decreto in data 13.11.2005 i coniugi [redacted] e [redacted], avevano pattuito, tra le altre, che il padre si obbligasse a corrispondere la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario del figlio [redacted] e a contribuire nella misura del 50% alle spese “mediche non mutuabili e scolastiche” afferenti il minore, si affermava creditrice nei confronti di [redacted] della somma di € 1.408,33, corrispondente al 50% delle suddette spese straordinarie.

La predetta somma veniva quindi opposta in compensazione dalla convenuta con quanto domandato dal [redacted] nel giudizio avanti al Giudice di primo grado ed anzi, precisamente, la [redacted] chiedeva la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 20.27, corrispondente alla differenza tra quanto domandato dal



e quanto dalla stessa anticipato a titolo di spese straordinarie concernenti il figlio .

Nella propria difesa di primo grado, il ' contestava il credito opposto in compensazione dalla , ritenendo che lo stesso non fosse liquido, o facilmente determinabile nel suo ammontare, omogeneo ed esigibile; contestava altresì che le spese opposte in compensazione potessero ritenersi come spese di natura c.d. straordinaria.

Nello specifico, il ' contestava le singole voci di spese allegate, assumendo:

- quanto alle spese mediche, che tra gli scontrini/fatture allegati agli atti del giudizio di primo grado dalla sig.ra , vi erano numerosi scontrini relativi a farmaci da banco che, per il loro frequente utilizzo per porre rimedio a comuni disturbi e per la loro libera fruibilità, dovevano ritenersi compresi nel mantenimento ordinario corrisposto per il figlio
- quanto alle spese scolastiche, nello specifico per libri di testo, fermo restando la loro natura di spesa c.d. ordinaria, avendo carattere di prevedibilità, che la neppure aveva dimostrato l'effettività di tali esborsi, essendosi limitata a produrre un semplice elenco di libri necessari per la frequenza di un determinato corso scolastico, che nulla comprovava tuttavia circa il pagamento degli stessi;
- quanto alle spese relative alle visite ortopediche, psicologiche e oculistiche, che le stesse non fossero dovute in quanto non previamente concordate tra i genitori.

La causa, ritenuta dal dott. Rosetti Betti di natura documentale, veniva trattenuta in decisione.

In data 23.11.2013 veniva depositata la sentenza di primo grado (n.1567/13), con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea quanto al rimborso, a carico di



della complessiva somma di € 1.388,06 (pari al 50% delle spettanze maturate a favore della CTU dott.ssa ; respingeva la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attore odierno appellato; respingeva l'eccezione di compensazione svolta da e condannava la stessa al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.103,83 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Rilevava anzitutto il Giudice di prime cure che la convenuta non aveva contestato la pretesa attorea nè nell'an né nel quantum, così esonerando il Giudice da ulteriori approfondimenti sul punto (pag. 4 sentenza: *"la mancata contestazione dell'an e del quantum esonera il Giudice da ulteriori approfondimenti istruttori sul punto"*); quindi, passando all'esame del credito opposto in compensazione, escludeva l'applicabilità dell'istituto della compensazione (sia legale sia giudiziaria sia, all'evidenza, volontaria) alla fattispecie in esame ritenendone non sussistenti i presupposti di legge ex art. 1243 e ss. c.c.

In particolare, il Giudice non riteneva applicabile la compensazione legale né giudiziale in quanto, a suo avviso, i crediti opposti in compensazione dalla non erano liquidi, ovvero determinati nel loro ammontare, né di pronta e facile liquidazione; ciò in difetto di una precisa normativa che identificasse con esattezza quali potessero considerarsi c.d. spese straordinarie (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata: *"requisito comune ad ogni tipologia di compensazione è quello della liquidità del credito, che dev'essere determinato nel suo ammontare o quanto meno di pronta e facile liquidazione (..). Ora, delle varie tipologie in cui si articola l'istituto della compensazione, nessuna appare in fattispecie applicabile. Non quella, all'evidenza, su base volontaria. Non quella legale e giudiziaria, non aparendo i controcrediti liquidi, esattamente determinati nel loro ammontare, ma nemmeno aparendo di pronta e facile liquidazione. Ciò in*

pagina 5 di 18



difetto di una precisa normativa sulla definizione qualitativa di quelle che si usa chiamare spese straordinarie. E giova a tal proposito richiamare Cass. Civ. n. 21923/15.10.2009 a tenore della quale soltanto ove il giudice di merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosca la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione con la conseguenza che, in difetto di tali condizioni, il giudice dovrà disattendere la relativa eccezione ed il convenuto potrà far valere il controcredito in separata sede e con autonomo giudizio”).

Infine, affermava il Giudice che i controcrediti opposti in compensazione dalla
avrebbero richiesto *“approfondimenti istruttori non privi di riflessi in termini di dilatazione dei tempi di decisione della causa principale”*.

Avverso la suddetta sentenza, in data 20.02.2014 proponeva appello la sig.ra

la quale chiedeva al Giudice di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi che il sig. aveva una posizione debitoria nei di lei confronti per € 1.405,33, a titolo di contributo non corrisposto pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio , conseguentemente operando, la compensazione, legale o giudiziale, di tale credito con quello minore vantato dal sig. del quale contestualmente si chiedeva la condanna al pagamento dell'eccedenza in favore dell'ex moglie, pari ad € 17,27.

Il gravame proposto dalla parte soccombente in primo grado si fonda sui seguenti motivi di diritto:

1. manifesta contraddittorietà della pronuncia di primo grado - difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 1243 c.c.: asserisce la che il Giudice di prime cure sia incorso in errore per aver confuso i concetti di liquidità ed esigibilità. Infatti, da un lato il Giudicante esclude l'operatività dell'istituto della compensazione a causa della mancanza di liquidità dei controcrediti vantati dalla ; dall'altro, motiva tale carenza di liquidità adducendo la mancanza di una normativa sulla definizione



qualitativa delle spese straordinarie (*“ora, delle varie tipologie in cui si articola l’istituto della compensazione, nessuna appare in fattispecie applicabile. Non quella, all’evidenza, su base volontaria. Non quella legale e giudiziaria, non aparendo i controcrediti liquidi, esattamente determinati nel loro ammontare, ma nemmeno aparendo di pronta e facile liquidazione.”*); motivazione che, secondo la prospettazione dell’odierna appellante, nulla atterrebbe con il requisito della liquidità e certezza del credito, ma solo con quello della sua esigibilità.

Il Giudice sarebbe altresì incorso in errore per aver ritenuto non determinato né facilmente determinabile l’importo dei crediti opposti in compensazione dalla _____ nonostante la liquidità degli stessi risultasse dalla documentazione prodotta (fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali intestati a _____ o recanti il suo codice fiscale);

2. omessa valutazione di un documento decisivo ai fini della decisione: il Giudice esclude di poter riconoscere valere compensativo ai controcrediti vantati dalla sig.ra _____ non essendo in grado di stabilire se le spese opposte siano o meno qualificabili come straordinarie in mancanza di una norma in tal senso (*“ora, delle varie tipologie in cui si articola l’istituto della compensazione, nessuna appare in fattispecie applicabile. Non quella, all’evidenza, su base volontaria. Non quella legale e giudiziaria, non aparendo i controcrediti liquidi, esattamente determinati nel loro ammontare, ma nemmeno aparendo di pronta e facile liquidazione. Ciò in difetto di una precisa normativa sulla definizione qualitativa di quelle che si usa chiamare spese straordinarie”*). Afferma altresì il Giudicante che per attribuire alle suddette spese la qualifica di spese straordinarie si renderebbe necessario un supplemento istruttorio non ritenuto necessario per non dilatare i tempi del processo. Secondo la prospettazione della _____, tuttavia, che le
- pagina 7 di 18



spese opposte in compensazione siano qualificabili come spese straordinarie, si evincerebbe dalla lettura del verbale di udienza del 03.10.2005, laddove, in sede di separazione, i coniugi stabilivano congiuntamente che:

“il padre si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili ed alle spese scolastiche”. In tal modo, le parti avrebbero determinato *ab origine*, e senza la necessità di ogni altra valutazione in capo al Giudice, quali spese dovessero ritenersi come straordinarie e dovessero essere pertanto suddivise nella misura del 50% tra i coniugi.

3. violazione e falsa applicazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c – difetto assoluto di motivazione nella suddivisione delle spese di soccombenza; premetteva la che il aveva agito in giudizio formulando due distinte domande: l'una tesa ad ottenere la restituzione di una somma anticipata (pari al 50% dell'onorario liquidato alla CTU dott.ssa); l'altra diretta ad ottenere il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il Giudice di prime cure, pur rigettando la domanda attorea in punto alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, aveva posto le spese di lite integralmente a carico di parte soccombente (*“la domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento, ancorchè per quanto alla richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 c.p.c.in difetto di prova...L'accoglimento della domanda attorea comporta, per il principio della soccombenza, la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo”*). Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure sarebbe così incorso in violazione dell'art. 92 co 2 c.p.c., per non aver tenuto conto della soccombenza parziale nella liquidazione delle spese di lite, peraltro senza motivare il proprio assunto sul tema.

si costituiva nel giudizio di appello e in via preliminare chiedeva

pagina 8 di 18



dichiararsi l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Forlì (n. 1467/13) inammissibile ex art. 348 *bis* c.p.c. ritenendo sussistenti ragionevoli probabilità che l'impugnazione *de qua* non venisse accolta.

Nel merito l'appellato condivideva la valutazione operata dal Giudice di prime cure sulla mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l'operare dell'istituto della compensazione. Rilevava che requisito comune ad ogni tipologia di compensazione è quello della liquidità dei crediti contrapposti, il cui rispettivo ammontare dev'essere determinato o, quantomeno, di facile e pronta determinazione. Assumeva che la aveva contrapposto al credito asseritamente "certo liquidito riconosciuto quindi esigibile" del spese dalla stessa autodefinita "di natura straordinaria", che il aveva contestato espressamente e sosteneva che, per ciò solo, l'eccezione di compensazione non meritasse e non meriti accoglimento. Ribadiva la lacunosità normativa sulle spese straordinarie, così come il contrasto giurisprudenziale sul punto; quindi, entrando nel caso specifico, sosteneva che, alla luce delle sentenze della Corte di legittimità, le spese allegate da parte avversa sarebbero risultate, ora come allora, quasi interamente ricomprese all'interno dell'assegno mensile di mantenimento: infatti, la gran parte degli scontrini fiscali allegati da controparte inerivano l'acquisto di generici farmaci da banco nonché asserite spese inerenti ai libri scolastici. Quanto alle altre spese asseritamente qualificate come straordinarie dalla parte odierna appellante, (quali le sedute psicologiche del figlio , i costi per gli occhiali da vista e le visite ortopediche) rilevava che tali spese non erano state preventivamente concordate tra i genitori. Concludeva il affermando che il credito asseritamente vantato dalla non era né liquido, né di pronta e facile determinazione, oltre che puntualmente contestato e sosteneva che proprio la mancanza del fondamentale requisito della liquidità, escludeva il necessario presupposto per l'operatività della compensazione, in

pagina 9 di 18



qualsiasi sua categoria, nel caso di specie.

Così sinteticamente compendiate i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis non ritenendo l'odierno Giudicante che l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta.

Ed anzi, a ben vedere, il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento; in particolare, il Giudice di primo grado è incorso in violazione e falsa applicazione dell'art. 1243 c.c. per non aver ritenuto applicabile, nel caso di specie, la compensazione giudiziale.

Si osserva, anzitutto, che è noto, e non controverso nel presente giudizio, quali siano i presupposti di operatività della compensazione, che si verifica, ex art. 1243, co. 1 c.c. *"solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili"* (compensazione legale). Il secondo comma del medesimo art. 1243 c.c. stabilisce invece che: *"se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione"* (compensazione giudiziale).

Orbene, nella fattispecie in esame dev'essere esclusa l'applicabilità dell'istituto della compensazione *sub specie* di compensazione facoltativa, essendo evidente *icto oculi* che non v'è alcuna volontà delle parti di compensare i crediti reciproci.

Va esclusa, altresì, l'applicabilità della compensazione legale, risultando i crediti opposti in compensazione da

privi del requisito della liquidità,

in quanto specificamente contestati sia nell'*an* che nel *quantum* da

che nega di essere tenuto al rimborso, nella misura del 50%, delle spese da questa allegate, sul presupposto che si tratti di spese non esorbitanti dall'assegno



mensile di mantenimento (spese mediche e spese scolastiche) ovvero di spese non preventivamente concordate tra i genitori (spese relative alle visite ortopediche, psicologiche e oculistiche). Vieppiù, l'odierno appellato contesta che le spese ritenute da _____ di natura straordinaria possano pacificamente qualificarsi come tali, stante l'assenza di una precisa normativa in ordine alla definizione qualitativa delle spese straordinarie ed il contratto giurisprudenziale sul punto, come si evince dalla stessa sentenza appellata: *“emerge dalla lettura degli atti di causa richiamata da entrambe le opposte difese, la tenutezza di _____ al pagamento delle spese straordinarie afferenti il minore”*.

Tuttavia, risulta applicabile al caso in esame la compensazione giudiziale, dovendosi ritenere, sulla base della documentazione fiscale prodotta, che i crediti opposti in compensazione da _____ siano di “pronta e facile liquidazione”.

E' certamente condivisibile il rilievo del _____ circa la mancanza di una normativa che specificamente individui quali spese, tra quelle necessarie per il mantenimento della prole, debbano considerarsi straordinarie.

Tuttavia, è pur vero che è la natura stessa di tali spese ad impedirne ogni aprioristica determinazione, atteso che queste sono contraddistinte dal carattere dell'imprevedibilità nonché dell'eccezionalità.

D'altra parte, deve rilevarsi che sono noti i principi giurisprudenziali che permeano la materia: per spese straordinarie debbono intendersi quelle spese aventi carattere imprevedibile ed eccezionale, che esulano da quanto necessario a soddisfare le quotidiane esigenze di vita della prole: infatti, a differenza delle “spese ordinarie”, che sono destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell'assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l'acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da



banco; le visite di controllo routinarie; l'abbigliamento, ecc.), le spese straordinarie, secondo costante orientamento di legittimità, sono costituite dagli *“esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”* (ad esempio interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.) (cfr. sul punto Cass. n. 7672 del 19.07.1999; Cass. n. 6201 del 13.03.2009; Cass. n. 23411).

Si veda, a tal proposito, quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9372 dell'08.06.2012: *“in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adequatezza del mantenimento, nonché recare grave nocimento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”*.



Tra i criteri seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie, sulla base del principio codicistico per cui le decisioni di "maggior interesse" per i figli debbono essere assunte di "comune accordo" tra i genitori, nonché per evitare i conflitti derivanti dalle richieste di rimborso provenienti da uno dei coniugi a fronte di esborsi da questi sostenuti in relazione a spese non decise concordemente, ma in maniera unilaterale, vi è quello della loro preventiva concertazione tra i genitori.

Di regola, quindi, fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo, fermo restando il diritto ad ottenerne il rimborso *pro quota*, per le altre spese straordinarie, relative a questioni di "maggior interesse" per i figli, il genitore che voglia ottenerne il rimborso, al fine dell'accoglimento della domanda, è onerato di fornire la prova di aver preventivamente consultato l'altro: mancando qualsiasi preventiva consultazione deve escludersi il rimborso.

Tuttavia, non tutte le spese straordinarie sono correlate ad una decisione di maggiore interesse per i figli: tra i due concetti non vi è automatica coincidenza; l'orientamento giurisprudenziale prevalente sul punto ritiene infatti che i genitori non abbiano l'obbligo di concordare preventivamente le spese straordinarie che non implicano questioni di particolare rilievo (cfr Cass. n. 2182 del 28.01.2009: *"in tema di separazione personale dei coniugi, poiché l'art. 155 cod. civ., nel testo in vigore prima della modifica apportata con la legge n. 54 del 2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire nell'interesse dei figli soltanto con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicano decisioni di maggior interesse per i figli"*; v. anche Cass. n. 19607/2011: *"non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di*



concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli". E anche in tale ultima ipotesi, ha aggiunto la Corte, non è configurabile comunque a carico del coniuge che vive con la prole, "un obbligo di concertazione preventiva con l'altro genitore, in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso". Nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato le spese, "il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori".)

Sulla base dei suddetti principi, occorre quindi procedere all'esame della documentazione fiscale prodotta da _____ per stabilire quali, tra le voci di spese allegate, debbano effettivamente considerarsi spese straordinarie, al fine di determinare l'esatto ammontare del credito opposto in compensazione.

Quanto alle spese mediche, devono considerarsi straordinarie, ed andranno dunque poste a carico del _____ nella misura del 50%, le spese relative alle visite ortopediche; i costi per gli occhiali da vista; i costi relativi alla risonanza magnetica effettuata in data 31.3.2011; i costi sostenuti per il noleggio di carrozzina per non deambulanti in data 24.02.2011 per la durata di giorni 10; i costi sostenuti per RX ginocchio e gamba destra; i costi per la visita podologica effettuata in data 15.03.2010; i costi relativi al pagamento del ticket presso l'Ospedale di Forlimpopoli; i costi per le analisi del sangue relative all'anno 2009; per un ammontare complessivo di € 339,97, già operata la riduzione del 50%.

Quanto alle ulteriori spese mediche, si osserva che tra gli scontrini/fatture _____



allegati agli atti del giudizio di primo grado dalla sig.ra _____ vi sono numerosi scontrini relativi all'acquisto di farmaci da banco (nello specifico: Nurofen febbre e dolori; Glicerolo Camon e malva; Tamarine; Pursennid; dentifricio Dentiline Pasta) che, per il loro frequente utilizzo per porre rimedio a comuni disturbi e per la loro libera fruibilità, vengono pacificamente considerati ricompresi nell'assegno di mantenimento; in altri scontrini, invece, non risulta leggibile il nome del medicinale acquistato. Deve pertanto escludersene il rimborso, dovendosi ritenere che l'appellante non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante dimostrando l'eventuale collocazione delle suddette voci di spesa nella categoria delle spese straordinarie.

Parimenti, debbono considerarsi spese ordinarie i costi relativi alla visita pediatrica, trattandosi di cure routinarie.

Quanto ai costi per l'acquisto di libri scolastici, si osserva che, oltre al fatto che non è pacifica in giurisprudenza la qualifica di tali spese quali spese ordinarie, neppure è stata dimostrata, nel caso di specie, l'effettività del relativo esborso, essendosi la _____ limitata a produrre un elenco di libri relativi alla frequenza di un determinato corso di studi, che nulla prova circa il pagamento degli stessi. Di conseguenza, nulla è tenuto a corrispondere il _____ a titolo di rimborso delle suddette spese.

Devono essere altresì rimborsate, in quanto rientranti nella categoria delle spese straordinarie, le spese per attività ludico ricreative (nello specifico: frequenza del campus estivo e del corso di basket per l'anno 2008), per un ammontare complessivo di € 83,50, già operata la riduzione del 50 %.

Quanto alle spese relative alle sedute psicologiche, si osserva che si tratta di spese che in quanto concernenti "decisioni di maggior interesse per il minore", avrebbero dovuto essere preventivamente concordate tra i genitori.

Secondo quanto prospettato dal _____, e non contestato dalla _____, non v'è



stato alcun accordo in tal senso tra i genitori.

Pur tuttavia, alla luce della situazione di conflittualità esistente tra i coniugi, nonché delle problematiche manifestate dal figlio minore, così come emergenti anche dalla consulenza psicologica svolta nella corso di causa di modifica delle condizioni di divorzio per il rimborso delle cui spese pro quota parte è stata attivata la causa da parte di _____, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, si ritiene di dovere porre a carico del _____ il costo di tali sedute, nella misura del 50%, corrispondente all'importo di € 500,90 in quanto appaiono spese necessarie ed indifferibili per il benessere psico – fisico del figlio minore.

L'ammontare complessivo del credito opposto in compensazione da _____ è dunque pari ad € 924,37.

Considerato che il credito vantato dal sig. _____, non contestato né nell'*an* né nel *quantum*, è pari ad € 1.388,06, ne consegue che la _____ è debitrice nei confronti del _____ della somma di € 463,69.

Il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la mancata valutazione di un documento specifico ai fini della decisione, ovvero il verbale di udienza del 03.10.2005 in cui le parti, in sede di separazione, avevano previsto una contribuzione, ciascuno nella misura del 50%, alle "spese mediche non mutuabili e scolastiche" relative al figlio _____ può ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione (laddove peraltro le statuizione cui la _____ fa riferimento non consente di individuare con precisione quali, tra le singoli voci di spesa, pur rientranti nell'ambito delle spese mediche non mutuabili ovvero delle spese scolastiche, siano da considerarsi effettivamente straordinarie).

Deve infine trovare accoglimento il terzo motivo di appello, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c per non avere il Giudice di _____ prime cure conto della soccombenza del _____ sulla domanda di _____
pagina 16 di 18



risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Si veda, a tal proposito, quanto affermato dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 20838 del 14.10.2016: *“il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate”*.

Di conseguenza, devono essere interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.388.06.

La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di appello avverso la sentenza n. 1467/2013 emessa dal giudice di Pace di Forlì in data 19.12.2013, in parziale accoglimento dell'appello proposto da _____ nei confronti di _____:

1. in parziale accoglimento del primo motivo d'appello proposto da _____ operata la compensazione tra il credito vantato da _____ per € 1.388,06 con il controcredito vantato da _____ per € 924,37, condanna _____ a corrispondere a _____, a titolo di rimborso pro quota parte delle spettanze maturate a favore della CTU dott.ssa Marconi, la somma di € 924,37;
2. in accoglimento del terzo motivo d'appello proposto da _____

pagina 17 di 18



l, compensa interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;

3. compensa interamente tra le parti le spese legali del presente procedimento.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Forlì, il 2 maggio 2019.

Il Giudice

- dott.ssa Agnese Cicchetti -

